



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 26/02/2008

Deliberazione in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal

Presiede il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SERFOGLI ANDREA

E' presente il Vicesindaco Storchi Bianca Maria

Sono inoltre presenti gli Assessori SARDU GIUSEPPE VIALE GIOVANNI CIANGHEROTTI MICHELA CERRI FABRIZIO ELIGI FEDERICO GHEZZI PAOLO

Assiste il VICESEGRETARIO GENERALE PESCATORE PIETRO

Scrutatori: Consiglieri CECCARELLI VALTER MANCINI PAOLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .

Comunicata a:
GARE, PIANIFICAZIONE OO.PP,
NUOVE INFRASTRUTTURE
GRASSO ANTONIO
AN
FORZA ITALIA
PATTO PER PISA
RC
SDI UDEUR
GRUPPO PER LA SINISTRA
UDC
GRUPPO_ULIVO
COMUNISTI ITALIANI
ORGANO DI REVISIONE
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO
GIOVANNI VIALE

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI CRITERI PROCEDURALI E SANZIONATORI IN ORDINE AL RISPETTO DELL'OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO DEGLI EDIFICI INSISTENTI NELLE AREE SERVITE DALLA PUBBLICA FOGNATURA. APPROVAZIONE.

Consiglieri in carica:

| NOMINATIVO | P/A | NOMINATIVO | P/A |
|-----------------------|-----|----------------------|-----|
| ARMANI FABIO | P | LOGLI GINO | A |
| BANI GIULIANO | A | LUPERINI ROBERTA | P |
| BIASCI MARIO | P | MACCHIA PIERANTONIO | P |
| BINI MAURIZIO | A | MANCINI PAOLO | P |
| BOZZI ALBERTO | A | MASTANTUONO VINCENZO | A |
| BRONZINI MASSIMO | P | MELFI FRANCA | A |
| BUSCEMI RICCARDO | P | MEZZANOTTE MICHELE | A |
| CAPECCHI FRANCESCO | P | MODAFFERI SANDRO | P |
| CARLESÌ GIUSEPPE | P | MONACO MARCO | A |
| CECCARELLI VALTER | P | MUSCATELLO ERNESTO | P |
| CINI ENZO | P | PAOLICCHI ARMANDO | P |
| DELL'OMODARME ANTONIO | P | PETRUCCI DIEGO | A |
| DI LUPO MICHELE | P | RINDI PAOLO | P |
| FIORINI ENRICO | A | SCARPELLINI MAILA | P |
| FONTANELLI PAOLO | A | SERFOGLI ANDREA | P |
| FORTE GIUSEPPE | P | SILVESTRI SILVIA | P |
| GAGLIARDI NICOLA | P | TEOTINO STEFANO | P |
| GARZELLA GIOVANNI | A | TRAMONTANA MARIANO | P |
| GHIONZOLI ANTONIO | P | VENTURA GIUSEPPE | P |
| GORRERI ALESSANDRO | A | ZAMBITO YLENIA | P |
| GRANCHI GIACOMINO | P | | |

II PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
SERFOGLI ANDREA

II VICESEGRETARIO
GENERALE
PESCATORE PIETRO

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI CRITERI PROCEDURALI E SANZIONATORI IN ORDINE AL RISPETTO DELL'OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO DEGLI EDIFICI INSISTENTI NELLE AREE SERVITE DALLA PUBBLICA FOGNATURA APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale 21 luglio 1995, n. 81 "Norme di attuazione della L. 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche" come modificata dalla legge regionale n. 21 dell'8 marzo 2000

Vista la Legge Regionale 4 aprile 1997, n. 26 "Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36."

Visto lo **Statuto consortile dell'Autorità di Ambito territoriale n. 2 "Basso Valdarno"**, di cui è consorziato il comune di Pisa, approvato con Deliberazione n.01 del 19/06/1996 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la **Convenzione di gestione del S.I.I.** (sistema idrico integrato), testo approvato con delibera A.C. n. 8 dell'11.07.05 nonché il Disciplinare Tecnico approvato con Delibera C.d. A. del 29.11.05;

Visto il "**Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito n. 2 Basso Valdarno**":

Visto il **D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 "Norme in materia ambientale"**

Vista la **legge regionale 31 maggio 2006, n. 20** "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" , **in particolare all'art 5 (Scarico di acque reflue in pubblica fognatura)** " Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di gestione della pubblica fognatura, di cui all'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo, adottato dal gestore del servizio idrico integrato, lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione; **all'art. 14 (Obbligo di allacciamento), comma 1**, aggiunge che " *Per* gli insediamenti già esistenti che diano luogo a scarichi di acque reflue il comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, può imporre l'allacciamento al servizio pubblico di fognatura secondo i criteri previsti dal regolamento di fognatura e depurazione in vigore, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo", **e al comma 3** "In caso di mancata osservanza, il comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, dispone l'allaccio con propria ordinanza."

Visto il **regolamento n. 28/R del 23 maggio 2003** , il regime autorizzatorio in esso specificamente prescritto in ordine alle diverse tipologie di scarico di acque reflue, nonché i parametri di assimilazione delle acque reflue industriali alla acque reflue domestiche ivi individuati in allegato 1

Visto il Regolamento del Sistema Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n°2 Basso Valdarno, adottato dal Gestore unico, **Acque SpA**, previa, approvazione da parte dell'Autorità di Ambito, con Delibera Consiglio di Amministrazione n.49 del 22/11/2002 e successive modifiche e integrazioni, in particolare la parte: **"REGOLAMENTO DI FOGNATURA PUBBLICA E DEPURAZIONE"**,

Art. 2.1 – "Norme principali" in base al quale "Tutti gli insediamenti civili o produttivi, esistenti e/o di nuova realizzazione, che ricadono in aree servite da pubbliche fognature e che siano produttori di scarichi idrici, sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura.

Art. 3.1.3 – "Obbligo di allacciamento Ordinanze del Sindaco". "Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario separato i Sindaci provvederanno con propria **ordinanza ad imporre l'obbligo di allacciamento alla fognatura** separata secondo le procedure e le norme tecniche e finanziarie di seguito specificate. Tale obbligo s'intende esteso anche a tutte le utenze comunque servite da fognatura pubblica (sia mista che separata) che attualmente non siano ancora allacciate alla stessa. Acque S.p.A. effettuerà i lavori di realizzazione dei condotti di allacciamento in sede stradale, sempre escludendo i lavori in proprietà privata, previa corresponsione delle quote di allacciamento. I proprietari degli immobili situati nelle vie e piazze interessate dall'entrata in funzione del sistema separato di fognatura, dovranno provvedere entro il termine che l'Amministrazione Comunale stabilirà nell'Ordinanza Sindacale, allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri e delle fosse biologiche ed alla separazione della canalizzazione interna tra quella per le acque meteoriche e quella per le acque nere. Nei confronti degli inadempienti il Comune procederà a termini di legge."

Visto , altresì, l'art. 4 del regolamento suddetto che individua le modalità di presentazione delle domande di allacciamento allo scarico in pubblica fognatura;

Visto Il DLgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, in particolare l'art. 7 Bis :
co. 1 "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Co. 1-bis." La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge,

ovvero di specifiche norme regolamentari

Preso atto che il Comune di Pisa non dispone di un regolamento **in materia di inosservanza ai regolamenti ed alle ordinanze sindacali**;

Ritenuto opportuno e necessario disciplinare in via regolamentare i **criteri procedurali e sanzionatori connessi al rispetto dell'obbligo di allacciamento fognario in ordine agli edifici insistenti nelle aree servite dalla pubblica fognatura**;

Visto il regolamento composto di n. 6 articoli e la relazione, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ed omesso il parere in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto che in merito alla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente richiesti i pareri ai Consigli di Circostrizione;

Visto l'art. 42 del D.lgs. 267/2000;

A maggioranza dei votanti con voti resi nelle forme di legge e controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

| | |
|-------------|--|
| Presenti: | 28 |
| Astenuti: | 3(Paolicchi, Tramontana, Granchi) |
| Votanti: | 25 |
| Favorevoli: | 19 |
| Contrari: | 6(Biasci, Luperini, Buscemi, Mancini, Silvestri, Capecchi) |

D E L I B E R A

1. Di approvare il regolamento dei criteri procedurali e sanzionatori in ordine al rispetto dell'obbligo di allacciamento fognario degli edifici insistenti nelle aree servite dalla pubblica fognatura.



COMUNE I PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

Regolamento dei criteri procedurali e sanzionatori in ordine al rispetto dell'obbligo di allacciamento fognario degli edifici insistenti nelle aree servite dalla pubblica fognatura Approvazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, dando atto che:

- comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;
- non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.

Pisa, _____

**IL DIRETTORE DELL' AREA
AMBIENTE E INFRASTRUTTURE**
Ing. Antonio Grasso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO N° _____/2007

Pisa, _____

**IL DIRIGENTE DELLA
DIREZIONE FINANZE E POLITICHE TRIBUTARIE**
Dott. Claudio Sassetti

VISTO CONTABILE

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa, _____

**IL DIRIGENTE DELLA
DIREZIONE FINANZE E POLITICHE TRIBUTARIE**
Dott. Claudio Sassetti

Regolamento dei criteri procedurali e sanzionatori volti al rispetto dell'obbligo di allacciamento fognario degli edifici insistenti nelle aree servite dalla pubblica fognatura generatori di scarichi di acque domestiche e ad esse assimilate.

Oggetto del regolamento

In attuazione di quanto previsto dal vigente "REGOLAMENTO DI FOGNATURA PUBBLICA E DEPURAZIONE" adottato dal Gestore SII, al quale integralmente si rinvia, in base al quale tutti gli insediamenti civili o produttivi, esistenti e/o di nuova realizzazione, che ricadono in aree servite da pubbliche fognature e che siano produttori di scarichi idrici, sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura, il presente regolamento, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui al Dlgs 152/2006 e alla L. R 20/2006 e al Regolamento 28/R 2003, disciplina le modalità e i criteri generali attraverso i quali l'amministrazione, esercita l'imposizione dell'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura in ordine agli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali "assimilate" in base ai parametri del regolamento 28/R alle acque reflue domestiche, derivanti dagli edifici civili o produttivi siano essi esistenti o di nuova realizzazione, che insistono in area servita dalla pubblica fognatura sia in caso di realizzazione di nuovi tratti fognari, sia in seguito alla realizzazione di canalizzazioni fognarie "nere" in tratte precedentemente servite dalla sola fognatura "mista".

- Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione degli allacciamenti

Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario misto o separato il Comune dà notizia con avviso pubblico, dell'entrata in esercizio della **nuova** rete di fognatura o dei nuovi tronchi della stessa ed invita tutti i soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento al gestore con le modalità di cui all'art. 4 del "REGOLAMENTO DI FOGNATURA PUBBLICA E DEPURAZIONE" entro un congruo termine a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso e ad eseguire i lavori di allaccio e alla bonifica dei luoghi in sede privata, secondo le prescrizioni del regolamento medesimo.

di norma tale informativa assegna:

- a.** un termine non inferiore a 180 gg per inoltrare domanda di allacciamento al Gestore;
- b.** un termine non inferiore a 90 gg dal rilascio dell'autorizzazione all'allaccio da parte del gestore per la realizzazione effettiva dei lavori di allaccio e di bonifica dei luoghi in sede privata imponendo, altresì che essa sia attestata da specifica comunicazione di fine lavori al Gestore e al Comune;

sono fatti salvi termini inferiori in presenza di particolari e motivate necessità.

Fatte salve le forme legali di pubblicità del presente regolamento e dell'avviso pubblico suddetto, l'amministrazione, per diffondere l'informativa può individuare ulteriori e particolari modalità di diffusione atte a garantirne la massima pubblicità: a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: diffusione a mezzo stampa, pubbliche affissioni, volantinaggio, bollette di pagamento SII, etc.

L'informativa generale è emanata dal Responsabile dell'area Lavori Pubblici:essa rende noto, altresì, i tempi da rispettare e le sanzioni connesse al mancato adempimento.

Ordinanza nominativa di allacciamento

1. In caso di inerzia o inadempienza degli interessati in ordine agli adempimenti previsti all'art. 2 comma 2 nei termini assegnati, e nei casi di inottemperanza delle ordinanze generali di allacciamento pregresse, i

relativi obblighi saranno fatti valere dall'Amministrazione con ordinanze specifiche. Tali ordinanze riducono il termine di adempimento di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) a 60 gg.

Competente all'emanazione di tali ordinanze nominative nonché all'applicazione del procedimento amministrativo e sanzionatorio che ne deriva ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 689/81 è il responsabile della Direzione Tutela Ambiente.

Le disposizioni e gli adempimenti che si riferiscono al proprietario degli immobili ai fini del presente regolamento, si applicano anche ai concessionari, agli usufruttuari, nonché agli amministratori dei condomini.

Il Gestore provvede al controllo della presentazione delle domande di allacciamento all'espletamento delle procedure per consentire l'allacciamento stesso, comunicando al Comune di Pisa i dati relativi alle utenze inadempienti.

Fermi i controlli di cui al comma precedente, il Gestore effettua periodicamente controlli a campione sulle utenze che risultano regolarmente allacciate comunicandone l'esito al Comune che, in ordine al riscontrato mancato allacciamento, procede con l'ordinanza nominativa specifica di cui ai commi 1 e 2.

Illeciti amministrativi

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 bis DLgs 267/00, in ordine a quanto previsto dal precedente art. 2, comma 2, lett. a. e b, le violazioni all'obbligo di allacciamento, salve le segnalazioni agli organi competenti (A.A.T.O. e ARPAT) sono individuate e sanzionate come segue:

- a. Mancata presentazione domanda di allacciamento al Gestore SII nei termini fissati dall'ordinanza comunale, €500,00
- b. Mancata esecuzione lavori in ordine all'allaccio e bonifica dei luoghi in sede privata nei termini fissati dall'ordinanza comunale, attestata da comunicazione di fine lavori €500,00, salve e impregiudicate le risultanze circa l'effettiva esecuzione degli stessi riscontrabili a mezzo sopralluogo, cui sarà applicata la medesima sanzione pecuniaria oltre alle azioni penali del caso.
- c. Mancata comunicazione fine lavori entro i termini stabiliti, pur in caso di avvenuta realizzazione degli stessi, €250,00.

La sanzione è diminuita della metà nei confronti di chi, prima dell'ordinanza ingiunzione, ha riparato interamente alla violazione commessa.

Le sanzioni amministrative sono versate al Comune con le modalità che saranno appositamente stabilite dal Comune stesso e rese note nel verbale di accertamento, nonché nell'ordinanza ingiunzione.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art.16 della legge 689/ 81

Controllo e accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento ordinanza, è affidata alla Polizia Municipale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell'art. 13 della Legge 689/1981, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici, o nelle società appositamente costituite e controllate dal Comune, delegati secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. I soggetti devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Resta ferma la competenza all'accertamento di tutti i soggetti espressamente a ciò abilitati da leggi speciali.

I soggetti addetti al controllo sull'osservanza dell'obbligo di allacciamento sviluppano le attività di accertamento secondo la procedura e con i poteri definiti dall'art 13 della legge 689/81

I riscontri e le operazioni di controllo sono appositamente supportate dalle banche dati e dal personale incaricato del Gestore

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili le norme della legge 24.11.1981 n. 689

Entrata in vigore

Il presente Regolamento detta la disciplina volta all'imposizione dell'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura in ordine agli scarichi di acque reflue domestiche e ad esse assimilate in esecuzione e integrazione del "REGOLAMENTO DI FOGNATURA PUBBLICA E DEPURAZIONE" adottato dal Gestore SII : dalla data della sua entrata in vigore, in ordine alla procedura disposta esso sostituisce il precedente *Regolamento Comunale per la gestione del servizio di fognatura urbana*, approvato con deliberazione del C.C. n. 956 del 25.9.87, esecutiva in data 30.10.87, successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 73 del 15.1.88, esecutiva in data 16.2.88.



COMUNE DI PISA
Area Ambiente e Infrastrutture
Ufficio Pianificazione e Controllo Opere
Pubbliche, Piani Complessi e Contratti di Servizio

~

Palazzo Gambacorti – Mosca
Via degli Uffizi, 1
56100 Pisa

Tel:050/910216- 050/910256
Fax. 050/910500
<mailto:a.grasso@comune.pisa.it>
<mailto:l.brugioni@comune.pisa.it>

Orario apertura al pubblico:
su appuntamento

Pisa, 9 novembre 2007

Numero Prot .

Oggetto: Proposta di regolamento per superare la problematica legata al mancato allacciamento fognario denominato **"Regolamento sui criteri procedurali e sanzionatori in ordine al rispetto dell'obbligo di allacciamento fognario degli edifici insistenti nelle aree servite dalla pubblica fognatura"**.

RELAZIONE

Lo smaltimento degli scarichi idrici, oltre a rivestire specifica rilevanza per motivi igienici, rientra nel quadro normativo della **salvaguardia ambientale dall'inquinamento** e rappresenta un problema che indubbiamente richiede particolare attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Pisa, ad oggi, ha compiuto e sta compiendo lo sforzo di una progressiva estensione e adeguamento della rete fognaria cittadina, (prima realizzato direttamente e oggi dal Gestore) investendo ingenti risorse pubbliche allo scopo: sono stati realizzati tratti fognari ex novo, ove prima cioè non esistevano, e canalizzazioni fognarie nere in tratte precedentemente servite dalla sola fognatura "mista", in quest'ultimo caso mettendo in funzione il sistema fognario cd. "separato".

Perciò occorre controllare e reagire al fenomeno, purtroppo diffuso, della irregolare o mancata immissione di scarichi idrici nella pubblica fognatura esistente, fenomeno noto all'amministrazione sulla base di segnalazioni inoltrate dagli Enti Competenti e, in alcuni casi, rilevate dagli stessi Uffici Tecnici Comunali, contravvenzioni che finiscono col vanificare gli sforzi compiuti con ovvio danno alla collettività.

Questo Ufficio ha predisposto una bozza di regolamento sui **"criteri procedurali e sanzionatori in ordine al rispetto dell'obbligo di allacciamento fognario degli edifici insistenti nelle aree servite dalla pubblica fognatura"**.

In via generale si comunica che la soluzione prospettata è una soluzione "tampone", nel senso che si prefigge di "sbloccare" una situazione stagnante in relazione alla quale l'amministrazione comunale, sino ad oggi, non è intervenuta adeguatamente per far rispettare l'obbligo dell'allaccio fognario agli utenti di scarichi idrici ove esiste la fognatura.

Da un lato, avrebbe potuto procedersi ad adeguare il regolamento fognario vigente, (per la parte che è ancora vigente, dopo che parzialmente esso è stato sostituito dal regolamento del Gestore SII e, d'altro lato, è stato inficiato nella parte sanzionatoria dall'art. 7 bis del DLgs 267/00 che ha abbattuto le soglie entro cui l'amministrazione può fissare sanzioni pecuniarie che dovrebbero essere rideterminate); la cosa migliore sarebbe l'adozione di un nuovo regolamento che disciplini ex novo, per quelle che sono le attuali competenze, tutta la materia, consentendoci di abrogare il vecchio e di eliminare eventuali incertezze normative: ciò implica un rapporto sinergico tra più Uffici: la Tutela Ambiente, che ha competenza autorizzatoria in ordine agli scarichi di acque reflue domestiche (o ad esse assimilate) fuori fognatura, l'Edilizia Privata per gli aspetti connessi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del permesso di costruire).

Peraltro, la vigente legge regionale 31 maggio 2006, n. 20, all'art. 4 stabilisce che il comune, entro 2 anni dalla data della sua entrata in vigore, può disciplinare con proprio regolamento le procedure per la regolarizzazione amministrativa degli scarichi esistenti e, pertanto, la materia sarà senz'altro oggetto di ulteriore rivisitazione.

D'altro lato non è pacifica la competenza in ordine al sanzionamento degli scarichi di acque reflue domestiche e ad esse assimilate che recapitano in fognatura: diverse interpretazioni della normativa da parte di AATO e Avvocatura Civica Comunale, non consentono, al momento, di procedere con l'applicazione delle sanzioni di legge, tutte, peraltro, significative; e, del resto, per evitare situazioni sperequative in ordine al regime sanzionatorio e procedere ad una revisione totale del regolamento fognario è assolutamente necessario addivenire ad un quadro tecnico e giuridico sulle competenze complessivo.

Questo Ufficio si attiverà adeguatamente, per la soluzione del problema, presso i competenti uffici regionali, pur mantenendo gli avviati rapporti di confronto giuridico e tecnico con l'AATO e la disponibilità alle collaborazioni che si rendessero necessarie, a regime, per la corretta e d'efficace gestione degli allacciamenti fognari.

Si è ritenuto comunque di uscire dallo stato d'incertezza che sino ad oggi ha condizionato l'Azione del Comune di Pisa, agendo nei limiti del possibile e con gli strumenti attualmente a disposizione: sanzionando il mancato ottemperamento alle ordinanze comunali di allacciamento. La procedura è perseguibile da subito. Essa è adeguatamente garantista nei confronti dei cittadini-utenti, in quanto si prevede di far scaturire la procedura di accertamento ogni volta *previa notifica di ordinanza individuale* che richieda di ottemperare e solo dall'accertamento della violazione relativa all'ordine singolarmente impartito scatterà l'applicazione della sanzione; essa, deve aggiungersi, sarà inevitabilmente laboriosa per il comune, che dovrà dotarsi di uffici ad hoc per gestire le procedure.

Con il proposto regolamento l'illecito perseguibile e sanzionabile è costituito dalla mancata ottemperanza all'ordinanza comunale di allacciamento ed il limite massimo della sanzione applicabile per ogni singola fattispecie illecita, ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs 267/00 è di 500,00 euro: probabilmente non sufficiente per confidare nella risoluzione del problema ma certo importante per dare un segnale di svolta agli utenti inadempienti.

Tutto ciò premesso la già citata difficoltà di conseguire a breve una soluzione "complessiva" in ordine alle diverse competenze comunali e di garantire una coerente attività sanzionatoria in ordine agli illeciti amministrativi sugli scarichi idrici, ci ha indotto a stralciare dal vecchio regolamento il resto che pure necessita essere abrogato/modificato e ad elaborare alcuni criteri riferiti esclusivamente ad ottenere il rispetto dell'obbligo di allacciamento fognario

Si dà atto che il testo regolamentare allegato ha recepito le valutazioni espresse dall'Avvocatura civica con parere ad hoc in ordine alle sanzioni e, per quanto con esso compatibile, del parere espresso dal Vicesegretario in relazione agli adempimenti di Peg connessi al controllo dei regolamenti in genere.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo in materia di tutela dall'inquinamento idrico, già assai complesso e articolato, è oggi in corso di revisione e modifica: il **legislatore nazionale** ha recentemente abrogato e sostituito la legislazione di riferimento; altrettanto ha fatto il **legislatore regionale** senza, peraltro, portare a compimento l'intero l'iter normativo: **la Regione non ha ancora approvato, infatti, il regolamento di attuazione**, che dovrà disciplinare, tra l'altro, le modalità di esercizio delle competenze da parte degli enti locali e delle Autorità di ambito. **Transitoriamente, per quanto compatibile, continua ad applicarsi il regolamento precedente (il 28/R 2003) fino a che l'emanazione del nuovo regolamento non ne comporterà la completa abrogazione;** in tale contesto, anche i regolamenti di riferimento delle AATO e dei Gestori SSI, in particolare Acque Spa, rimangono quelli antecedenti la normativa statale e regionale. Peraltro, si osserva, *limitatamente all'argomento e ai fini in oggetto*, le norme statali succedutesi nel tempo (D. L.vo 152/1999 e D. L.vo 152/2006), come pure quelle regionali (L.R. 64/01 e L.R. 20/06) non hanno comportato particolari modifiche e conseguenze sulla competenze comunali.

Dunque il quadro normativo odierno è **riassuntivamente** costituito:

- dal **D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale", entrato in vigore dal 29 aprile 2006. Questo nuovo testo normativo ha sostituito, abrogandolo, il precedente decreto legislativo 152/1999 coordinato con le modifiche del Decreto Legislativo n.258 del 18.8.2000;
- dalla **Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20** "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" che ha sostituito, abrogandola, la Legge Regionale 21 dicembre 2001 n° 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998 n° 88)
- da l **Regolamento di attuazione, dell'abrogata legge 64, il n. 28/R del 23 maggio 2003, dichiarato dalla l. R. 20, applicabile in via transitoria quando non incompatibile;**
- dal **Regolamento del Sistema Idrico Integrato**, adottato dal Gestore unico, **Acque Spa**, previa approvazione da parte dell'Autorità di Ambito n. 2 "Basso Valdarno" , con deliberazione CdA n.49 del 22/11/2002 (approvazione) e successive modifiche (n.34 del 28/05/2004, n.09 del 27/01/2006 , n.13 del 02/03/2007, n.22 del 16/03/2007) in particolare per la parte: **"REGOLAMENTO DI FOGNATURA PUBBLICA E DEPURAZIONE"**.

Brevemente:

il DLgs 152/06

ART. 74 (Definizioni), co.1, definisce:

- **alla lettera ff) , scarico:** qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- **alla lettera g) acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

- alla lettera i) **acque reflue urbane**: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento **convogliate in reti fognarie**, anche separate, e provenienti da agglomerato;

L'ART. 100 (Reti fognarie):

- **al co. 1** stabilisce, tra l'altro, che gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane;
- **al co. 2** specifica che per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le Regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati **adeguati** che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.

Il successivi artt. **103 e 104** (salve eccezioni non pertinenti) rispettivamente vietano lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

L'art. 107 (Scarichi in reti fognarie)

- Al **comma 1** recita...omissis... "gli scarichi di acque reflue **industriali** che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto..." ...,
- **comma 2**. Gli scarichi di acque reflue **domestiche** che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente.
- **comma 3** omissis
- **comma 4**. Le Regioni, sentite le Province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

L'art. 124, (Criteri generali) stabilisce che **tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati**.

In deroga a tale principio generale (per cui gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati): il citato **art. 107 co2 e 124(Criteri generali)**, sempre al **comma 2** **specificano**, tra l'altro, che "Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi **purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio**"; **inoltre all'art. 101, comma 7, il Dlgs 152/06**, ha stabilito, che ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono **assimilate** alle acque reflue domestiche una serie di acque reflue, tra cui, alla lettera e) , quelle aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e **indicate dalla normativa regionale**. Al momento tale previsione è indicata all'art. 17e alla tabella 1 dell'allegato 1 del regolamento 28/R 2003. In ragione di ciò, anche tali scarichi, non necessitano di autorizzazione, nel rispetto dei limiti ivi indicati

Il decreto medesimo, al successivo **titolo V , art. 133 e segg.**, salve le ipotesi di reato, configura e sanziona le violazioni amministrative degli obblighi connessi al citato regime autorizzatorio, in particolare, all'art. **133**:

- **comma 2**. "Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque **reflue domestiche** o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, **senza l'autorizzazione** di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi **dopo che**

l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro."

- **comma 3**. "Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro."

La L.R. 20/06:

all'art 5 (Scarico di acque reflue in pubblica fognatura),

- **comma 1** , ribadisce e precisa che" Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di gestione della pubblica fognatura, di cui all'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo, adottato dal gestore del servizio idrico integrato, lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione;
- **comma 2**. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura mista e nella condotta nera della fognature separate e` di competenza dell` AATO.

all'art. 14 (Obbligo di allacciamento):,

- **comma 1**, aggiunge che " *Per gli insediamenti già esistenti che diano luogo a scarichi di acque reflue il comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, può imporre l'allacciamento al servizio pubblico di fognatura secondo i criteri previsti dal regolamento di fognatura e depurazione in vigore, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo"*
- **e al comma 3** "In caso di mancata osservanza, il comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, dispone l'allaccio con propria ordinanza."

L'Art. 13 (Regolamento regionale) stabilisce che La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, provvede a disciplinare con regolamento, tra l'altro, le modalità di esercizio da parte degli enti locali e delle AATO delle competenze di cui al capo II e che tali disposizioni possono essere sostituite da appositi regolamenti degli enti locali territorialmente competenti.

Di fatto la Regione non ha ancora ottemperato all'emanazione del regolamento in questione e, come detto in premessa, il quadro normativo, in quanto compatibile, è ad oggi quello mutuabile dal **Regolamento 28/R del 23 maggio 2003: la LR 20/06 e il suddetto Regolamento**, hanno ripartito le funzioni amministrative in materia tra Comune, Provincia, e AATO, come segue:

A) Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche e ad esse assimilate è di competenza del COMUNE

B) Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue urbane e industriali è di competenza della PROVINCIA :

C) qualora da uno stesso insediamento abbiano origine separatamente, oltre a scarichi di acque reflue urbane e/o industriali, anche scarichi di sole acque reflue domestiche, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura è di competenza della PROVINCIA (c'è un assorbimento di competenza)

D) Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura (mista e nella condotta nera della fognatura) è di competenza dell' **AUTORITA'** di **ATO** che per l'esercizio di tale funzione amministrativa può avvalersi dei comuni, mentre a supporto tecnico si avvale della collaborazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato.

Tali Enti, (Comune, Provincia, AATO) in base alle funzioni di amministrazione attiva esercitate e sopra richiamate, hanno competenza a definire programmi di controllo, per la cui attuazione si avvalgono di ARPAT (art. 3 commi 2 e 3, L.R. 20/06) e ad irrogare le sanzioni amministrative comminate dal titolo V Dlgs 152/06 (idem, art. 22, comma 1).

La competenza autorizzatoria degli scarichi comunale, abbiamo visto, afferisce esclusivamente a quelli di acque reflue domestiche (o ad esse assimilate) fuori fognatura: l'elemento discriminante della competenza autorizzativa e conseguentemente sanzionatoria tra il comune e gli altri enti preposti, oltre che dalla tipologia del refluo (domestico o ad esso assimilabile) è dato dal recapito finale del refluo. In relazione a tanto, l'art. 9 del Regolamento 28/R stabilisce che il comune con proprio atto regolamenta tali fattispecie: all'art. 13, aggiunge che per tali scarichi le autorizzazioni, sia rilasciate in forma esplicita prima del decreto legislativo, sia rilasciate dopo ai sensi dello stesso regolamento, sono tacitamente rinnovate se, nel tempo, non mutano le condizioni che sono state alla base dell'autorizzazione data: è lo stesso comune che effettuando controlli a campione, accerta eventuali violazioni incaricando ARPAT di intervenire.

Attualmente, nel comune di Pisa, la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi che non possono recapitare in fognatura è esercitata dalla Direzione Tutela Ambientale.

Peraltro la LR 20, all'art. 4, comma 6, prevede che i comuni possano disciplinare con proprio regolamento:

- a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del permesso di costruire o ad altri atti autorizzativi in materia edilizia;
- b) le procedure per la regolarizzazione amministrativa degli scarichi esistenti che, comunque, non può avvenire oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Ad oggi non risulta che l'amministrazione comunale abbia emanato regolamenti ad hoc rispetto a tale regolarizzazione, successivamente alla LR 20: l'Amministrazione dovrebbe verificare e affrontare, eventualmente con sinergia tra le direzioni Edilizia e Tutela Ambiente la necessità di intervenire in tal senso.

Vediamo ora il **"REGOLAMENTO DI FOGNATURA PUBBLICA E DEPURAZIONE"** adottato da Acque SpA, Gestore cui il Comune di Pisa, consorziato nell'Autorità di Ambito Basso Valdarno, ha affidato il cd Servizio Idrico Integrato, comprensivo di fognatura e depurazione. Esso stabilisce che:

Art. 2.1 - "Norme principali" "Tutti gli insediamenti civili o produttivi, esistenti e/o di nuova realizzazione, che ricadono in aree servite da pubbliche fognature e che siano produttori di scarichi idrici, sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura.

Art. 3.1 - (Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche) Ai sensi degli art.li 33 e 45 del D.Lgs 152/99 (ndr. Ora i riferimenti debbono farsi ai corrispettivi artt. Dlgs 152/2006) gli scarichi di acque reflue domestiche nelle reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento e quindi non deve essere effettuata la domanda di autorizzazione allo scarico. I titolari degli scarichi di

acque reflue domestiche, **devono comunque richiedere l'allacciamento alla fognatura** con la presentazione degli appositi moduli corredati, della documentazione e degli elaborati tecnici necessari, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento ed della normativa vigente secondo quanto indicato all'Art. 4.

Art. 3.1.3 - "Obbligo di allacciamento Ordinanze del Sindaco". "Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario separato i Sindaci provvederanno con propria ordinanza ad imporre l'obbligo di allacciamento. Tale obbligo s'intende esteso anche a tutte le utenze comunque servite da alla fognatura separata secondo le procedure e le norme tecniche e finanziarie di seguito specificate **fognatura pubblica (sia mista che separata) che attualmente non siano ancora allacciate alla stessa.** Acque S.p.A. effettuerà i lavori di realizzazione dei condotti di allacciamento in sede stradale, sempre escludendo i lavori in proprietà privata, previa corresponsione delle quote di allacciamento. I proprietari degli immobili situati nelle vie e piazze interessate dall'entrata in funzione del sistema separato di fognatura, **dovranno provvedere entro il termine che l'Amministrazione Comunale stabilirà nell'Ordinanza Sindacale, allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri e delle fosse biologiche ed alla separazione della canalizzazione interna tra quella per le acque meteoriche e quella per le acque nere.** Nei confronti degli inadempienti il Comune procederà a termini di legge."

Art. 5.10 - "Strade private" Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli edifici situati lungo le strade private. Esse sono considerate ai fini del presente Regolamento come cortili comuni, a meno che non posseggano le caratteristiche necessarie per divenire pubbliche; in questo caso vale quanto stabilito per le strade comunali. I proprietari degli edifici fronteggianti tali strade dovranno quindi provvedere alla realizzazione della fognatura nella strada stessa, secondo le norme del presente Regolamento."

Il Regolamento, poi, per esplicita previsione, (Art. 8.4) **sostituisce le precedenti regolamentazioni locali relative al trattamento delle acque reflue urbane approvati dai singoli Comuni** o Aziende facenti parte dell'Ambito Territoriale n.2., ivi compreso quello adottato dal comune di Pisa con atto di CC 956/1987 e s.m.i.

Dal quadro citato emerge chiaramente la disciplina derogatoria prevista per gli "scarichi di acque reflue domestiche (ndr...e ad essi assimilati) che recapitano nella pubblica fognatura" rispetto a tutti gli altri; evidentemente in considerazione della loro qualificazione oggettiva (domestici) e del contesto in cui si trovano (zone servite dalla rete fognaria), la loro immissione in fognatura non deve essere preventivamente vagliata e discrezionalmente autorizzata : essa è comunque ammessa **nel rispetto delle fonti regolamentari del Gestore.**

MA IN ORDINE ALLA COMPETENZA SU TALI SCARICHI E CIRCA L'INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL GESTORE NON C'E' CHIAREZZA

Competente su di essi e all'applicazione delle sanzioni di legge (art. 133, co 3) per il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento del gestore, in via logica e interpretativa, pur se le norme esplicitano una competenza autorizzatoria (e sanzionatoria) solo in ordine agli scarichi "industriali" e di "acque reflue urbane" (nell'ambito delle quali le "reflue domestiche" che ne sono una componente, non sono di per sé soggetti ad autorizzazione), risulterebbe essere **l'AATO**; in tal senso si è espressa L'avvocatura Civica con parere del 29.10.2007: ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 20/06 citato, per l'esercizio delle sue funzioni l'AATO potrebbe poi stabilire forme di collaborazione con il comune sulla base del regolamento (ancora da emanare) di cui

all'articolo 13. Al comune, in ordine agli scarichi in fognatura, spetta dunque, esclusivamente, l'eventuale esercizio del potere coercitivo volto alla realizzazione degli allacciamenti da parte dei titolari degli scarichi in caso di inerzia.

L'AATO, tuttavia, in relazione a tanto, allo stato attuale, sia pure informalmente, ha fatto sapere di non esercitare alcuna competenza sanzionatoria in merito e di interpretare diversamente la normativa sì da avanzare l'ipotesi, in proposito, che la competenza sanzionatoria spetti allo stesso comune.

STATO DELL'ARTE E SOLUZIONE PROPOSTA

Riassunto il quadro giuridico di riferimento, nei fatti, l'amministrazione comunale, ad oggi, come anticipato è impegnata nella progressiva estensione e adeguamento della rete fognaria cittadina. La realizzazione delle opere muta implicitamente le condizioni generali di riferimento *Con la realizzazione della fognatura sia essa mista o separata, devono dunque considerarsi revocate le precedenti eventuali autorizzazioni allo scarico fuori di essa: i titolari degli scarichi degli edifici serviti debbono immettere (allacciare) gli scarichi nella condotta fognaria realizzata: se trattasi di fognatura separata, anche se già allacciati alla fognatura mista, debbono procedere alla separazione degli scarichi ed allacciare le acque "nere" alla fognatura "nera", mantenendo per gli scarichi diversi l'allacciamento alla mista; diversamente, dovranno essere appositamente autorizzati dall'Amministrazione comunale per mantenere il recapito dei reflui "fuori" di essa.*

Tutto ciò premesso, ad oggi **non risulta completato l'allacciamento degli scarichi** in relazione a tutti i tratti di fognatura nera e mista realizzati. Ripetute segnalazioni circa l'irregolare o la mancata immissione di scarichi idrici nella pubblica fognatura esistente, inoltrate all'Amministrazione dagli Enti Competenti e, in alcuni casi, rilevate dagli stessi Uffici Tecnici Comunali, hanno infatti evidenziato, in proposito, una diffusa contravvenzione, vanificando gli sforzi compiuti dall'amministrazione nella realizzazione e ammodernamento della rete fognaria con ovvio danno alla collettività.

In pratica sono state in parte disattese le relative ordinanze comunali che, per imporre l'allacciamento, nel tempo si sono regolarmente susseguite: l'obbligo di allacciarsi alla rete fognaria, ove esistente, infatti, già vigeva in costanza del precedente regolamento comunale sulla pubblica fognatura, approvato con deliberazione del C.C. n. 956 del 25.9.87, esecutiva in data 30.10.87, successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 73 del 15.1.88, esecutiva in data 16.2.88: tuttavia, esso non è stato sufficientemente perseguito attraverso un'adeguata attività di controllo e di applicazione delle sanzioni che già di per sé il regolamento prevedeva, ciò che, inevitabilmente, ha avallato l'inerzia di parte dei cittadini-utenti.

Molteplici possono essere state le cause che hanno generato il quadro suddetto, essenzialmente: difficoltà strutturali e difficoltà gestionali relative all'irrogazione/riscossione delle sanzioni. Si aggiunga, da ultimo, che l'apparato sanzionatorio del "vecchio" regolamento comunale di fognatura, (e, ovviamente le ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore nel tempo emanate, che ne sono derivate) si basava sull'artt. 106 e seguenti del R.D. 383/1934 che è interamente venuto meno con la riforma del T.U. L.C.P., in seguito all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 e quindi, con la sua definitiva abrogazione e pubblicazione del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: ciò ha comportato nell'ordinamento degli enti locali, da quel momento in poi, il venir meno (per quanto non condiviso e dibattuto da dottrina e giurisprudenza) del potere di stabilire e di applicare sanzioni alle violazioni dei propri regolamenti/ordinanze; tale vuoto normativo è stato solo recentemente superato in seguito alla sua

reintroduzione, sia pure entro limiti pecuniari decisamente inferiori , operata dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, che nel **TUEL** ha introdotto l'art. 7-bis.

L'**articolo 7 Bis** prevede che :

co. 1°"Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Co. 1-bis." La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari

Nell'intento di perseguire oggi l'obiettivo del massimo adempimento, per quanto possibile, facendo sì che l'obbligo di allacciamento fognario sia effettivamente rispettato, si ritiene opportuno che, nelle more di una revisione regolamentare totale e del chiarimento circa le competenze sanzionatorie sugli scarichi in fognatura, di cui si è già riferito, l'Amministrazione si attivi **ex novo** con una procedura chiara e sostenibile in termini di adempimenti burocratici e adeguatamente rafforzata, ai fini della sua efficacia, dall'introduzione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata ottemperanza all'ordine di allaccio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis: nel contempo, la procedura deve essere parimenti garantista, affinché i titolari degli scarichi siano messi in condizione di adempiere con tutte le necessarie garanzie ciò che impone, tra l'altro, una previa capillare informazione della cittadinanza interessata circa la procedura stessa, gli obblighi da rispettare e le conseguenze in termini sanzionatori del mancato adempimento.

Si ritiene che, date le circostanze, l'Amministrazione comunale possa attivarsi :

- a. con l'adozione, da parte del consiglio comunale, di un testo regolamentare in ordine alle **all'imposizione dell'obbligo di allacciamento** che:
- b. stabilisca adeguate modalità di pubblicità e diffusione dell'obbligo suddetto in seguito della realizzazione di nuovi tratti fognari e della fognatura separata
- c. fissi un adeguato periodo transitorio affinché tutti possano mettersi in regola , termini oltre i quali, all'insegna della massima disponibilità possibile nei confronti dei cittadini, ordinare l'allaccio con ordinanza specifica, nominativa , ritualmente notificata all'utente;
- d. salve le sanzioni di legge (DLgs 152/06, art. 133), fissi specifiche sanzioni nell'ambito di quanto previsto dal citato articolo 7 Bis del TUEL.(da 25,00 a 500,00 euro) per inottemperanza a tale ordinanza;
- e. fissi una procedura di adempimento univoca e organizzativamente sostenibile per tutti i soggetti coinvolti nel processo: utenti, uffici comunali, Gestore,

Ciò premesso, all'insegna di quanto indicato al punto e. pretendere in unica soluzione che entro un certo termine tutti i cittadini interessati completino le operazioni di allacciamento probabilmente metterebbe a rischio l'oggettiva realizzazione dell'obiettivo: potrebbe infatti prescriversi direttamente l'allacciamento entro un congruo termine, ma anche prevedendo tempi lunghi e idonei, inevitabilmente molti utenti concentrerebbero i lavori necessari per le opere necessarie a ridosso della scadenza , *mettendo in difficoltà lo stesso Gestore nel verificare i progetti e seguire le opere di*

tutti entro i tempi previsti (problema evidenziato dallo stesso Gestore nei colloqui intervenuti): parrebbe più utile in funzione dell'obiettivo fissato, diversamente, scaglionare l'adempimento in due fasi permettendo un'attuazione graduale e "individuale" dell'obbligo evitando per quanto possibile colli di bottiglia e ciò potrebbe darsi scaglionando gli adempimenti in modo da consentire che anche il Gestore possa adeguatamente organizzarsi, cioè, previa adeguata informativa generale :

- **imponendo l'obbligo di presentare la domanda di allacciamento al Gestore entro un congruo termine;**
- **imponendo, poi, entro un altrettanto congruo termine dal rilascio dell'autorizzazione da parte del gestore** (che comunque viene rilasciata, per regolamento di Acque Spa, solo dopo che questi ha terminato i lavori in sede pubblica) **la realizzazione effettiva dei lavori di allaccio e di bonifica dei luoghi in sede privata** imponendo, altresì che essa sia attestata da specifica comunicazione di fine lavori al Gestore e al Comune;

Allo scadere del primo termine il Gestore potrà comunicare al Comune i dati necessari per l'identificazione degli inadempienti: si evidenzia, tra l'altro, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 quinquies della Convenzione per la gestione del SII, come approvata con atto del CdA n. 8 del 11/07/05 e stipulata tra AATO 2 e Acque Spa, tra gli "Obblighi del Gestore", figura già il "Piano di rilevamento delle Utenze fognarie", da aggiornarsi annualmente: l'onere di comunicazione suddetto, pertanto, si inserisce perfettamente nelle competenze di Acque SpA.

Su segnalazione del Gestore il Comune potrà comunicare all'interessato di aver avviato un procedimento nei suoi confronti ai sensi della L. 241/90, emettere ordinanza affinché si adegui, dopodiché, in caso di inerzia, per quanto non espressamente escluso o diversamente regolamentato, scaturirà l'iter procedimentale previsto dalla L. 689/81 per l'applicazione della sanzione: accertamento inerzia, contestazione, possibilità entro 30 gg del soggetto di chiedere di essere sentito o di presentare scritti all'autorità competente; emissione di ordinanza ingiunzione/archiviazione; pagamento della sanzione /opposizione mediante ricorso al giudice.

- In ordine al secondo illecito, si procederà nello stesso modo. Anche in questo caso, se lo si collega ad una necessaria comunicazione di fine lavori, potrà incaricarsi il Gestore di comunicare al Comune i nominativi di coloro che non abbiano inviato la dichiarazione di fine lavori entro il termine assegnato (il termine sarà previsto nell'ordinanza nominativa e decorrerà dal rilascio dell'autorizzazione all'allaccio da parte di Acque), salvo e impregiudicato un periodico controllo a campione su coloro che risultino regolarmente allacciati a verifica di quanto dichiarato.

Controlli (da cui far scaturire la procedura: accertamento, contestazione etc.) Occorre ovviamente trovare una sinergia particolare con AATO 2 e Acque SpA, sostanzialmente per coinvolgere il Gestore ed avere il supporto necessario alla verifica degli adempimenti, sia in ordine ai riscontri documentali, sia in ordine ai controlli "tecnici" in loco. In particolare ci si riferisce alla verifica in area privata dell'esecuzione effettiva dei lavori. Il gestore, peraltro, in base al proprio regolamento, sia pure in relazione alla sola verifica di quanto possa incidere sui "rapporti economici con l'Utenza" (art. 6), in pratica per verificare che l'utente paghi quanto a lui dovuto in base al rapporto contrattuale intercorrente, è legittimato ad eseguire controlli in area privata a mezzo di tecnici muniti di tesserino di riconoscimento etc.

Al Gestore dovrebbe darsi mandato di comunicare eventuali riscontri di difformità in ordine all'obbligo di allacciamento fognario che dovessero essere riscontrati in tale sede, riscontri sulla base dei quali fondare legittimamente l'accertamento dell'illecito da parte dell'Amministrazione comunale: il Gestore deve impegnarsi a fornire comunque supporto tecnico per le verifiche sull'ottemperanza alla propria ordinanza nominativa di allaccio direttamente disposte dal comune, affiancando l'agente di PM incaricato.

Le sanzioni:

Innanzitutto, si dà atto che il testo regolamentare allegato ha recepito le valutazioni espresse dall'Avvocatura civica con il parere citato in ordine a specifici quesiti posti sul regime delle sanzioni applicabili alla violazione delle ordinanze comunali: in particolare in ordine agli istituti della reiterazione, della continuazione, e all'esecuzione forzata delle ordinanze medesime, tutti esclusi. Ciò premesso, tenuto conto, altresì, del range sanzionatorio "concesso" dal DLgs 267/00 all'art. 7 bis, la forza esercitabile da parte dell'amministrazione comunale è decisamente esigua in relazione alla funzione di prevenzione che la sanzione dovrebbe svolgere: considerate le spese che il titolare di uno scarico in alcuni casi (si pensi ad una discreta distanza degli scarichi rispetto al sedime stradale da raggiungere o alle opere in centro storico che possono comportare ripristini di lastricati di pregio, particolarmente costosi) deve affrontare per effettuare i lavori di allacciamento: anche nella misura massima, in tali casi, la sanzione potrebbe risultare eccessivamente modesta per il trasgressore e inefficace, ma non appare possibile superare tale limite; né risulta possibile eliminare il pagamento in misura ridotta e né, per ciò, vale considerare e applicare la norma sulla reiterazione delle violazioni (esclusa ex lege dal pagamento in misura ridotta).

Ciò premesso, unica via attualmente percorribile in ordine alle problematiche su esposte, pare restare quella di ripartire da capo con l'intero procedimento: emissione ordinanza nominativa che impone di adempiere, accertamento...etc. potendosi andare, teoricamente all'infinito: dovrà applicarsi n volte la stessa procedura in relazione ad n ordinanze non ottemperate, ciò che comporterà, appunto, uno sforzo organizzativo importante da parte degli uffici comunali preposti se si voglia produrre un impatto sanzionatorio efficace.

Altro problema sulle sanzioni è stato se individuare sanzioni in misura fissa o meno: nel primo caso le sanzioni sarebbero predeterminate ed eliminerebbero problemi di incertezza nel personale che dovrà irrogare la sanzione: **tale ipotesi appare pertanto preferibile ed è la prescelta**. Tuttavia, in considerazione del fatto che oggettivamente non può considerarsi equivalente il mancato allacciamento di un singolo edificio rispetto a quello di un condominio, potrebbe alternativamente commisurarsi la sanzione ad un parametro significativo. Allo scopo potrebbe prendersi in considerazione quello di Abitante Equivalente¹, parametro di calcolo sul quale si basa l'intera materia normativa degli scarichi idrici: esempio: da tot a tot AE sanzione pari a € 100; da tot ...200...etc, fino a 500 €. Tuttavia, lo spazio sanzionatorio è particolarmente ridotto e occorrerebbe valutare bene i margini per attuare tale progressione in ordine ai casi "concreti".

¹ ART. 74 COMMA 1 LETT. A dlGS 152/06

Se poi pensassimo di utilizzare sanzioni "proporzionali", la 689 dice che esse non hanno limite max , ex 25 € per AE: in caso di 100 AE avremmo la sanzione di 2.500,00 €.: in tal caso, superando il tetto massimo di 500,00 euro ci esporremmo comunque a censura, considerato che il TUEL pone espressamente tale limite per le sanzioni.

Comunque, la valutazione in ordine a tale parametro tecnico appare di difficile ed antieconomica applicazione concreta e si è, infatti, optato per la sanzione fissa .

Per finire sulle sanzioni: la previsione di chiusura del regolamento, **considerando che l'obiettivo centrale dell'Amministrazione è fare allacciare gli utenti e non certo fare cassa, dovrebbe prevedere che la non ottemperanza dei termini di obbligatorietà dell'allaccio comporta l'esecuzione d'ufficio delle opere a cura del Gestore, (con recupero dei costi sostenuti nell'interesse dei privati interessati, aumentati ad ex del 20% per spese amministrative) con le modalità previste dalla normativa vigente.**

Tale previsione pure ovvia, è, sappiamo bene, generalmente vana: l'esperienza del comune di Pisa in ordine alla effettiva procedura dell'esecuzione in danno è negativa. Nel caso di specie, peraltro, per la realizzazione dei lavori in sede privata occorrerebbe effettuare un sequestro delle aree e dell'impianto idrico, ciò che, sostanzialmente , impedirebbe l'uso dell'immobile da parte dei suoi occupanti. Anche in ordine alla "reale possibilità" di porre in essere tale procedura, interpellata l'Avvocatura l'Avvocatura Civica, si è espressa consigliando di non inserire tale previsione nel testo , anche alla luce dell'onerosità per le casse comunali che ne comporterebbe l'attivazione.

Organi competenti:

ad emanare l'ordinanza nominativa : si intende il Dirigente/Responsabile della **Direzione che cura la Tutela Ambiente**: facendo essa indubbiamente parte delle cd "ordinanze normali", benché il regolamento di Acque indichi organo competente genericamente il Sindaco, alla luce dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000; dello Statuto, che all'art. 20 riserva al Sindaco esplicitamente le sole ordinanze contingibili e urgenti e, all'art.37 ai dirigenti tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non costituiscano esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo, deve considerarsi competente ad emanare l'ordinanza in parola il dirigente della Direzione Tutela Ambiente in quanto tale è indubbiamente la Direzione competente in materia;

Essa sarà, altresì, **AUTORITA' COMPETENTE** agli effetti di quanto previsto dal procedimento della 689 per la **CONTESTAZIONE**, il **RAPPORTO**, l'**ORDINANZA INGIUNZIONE** e quanto altro pertinente, in quanto Dirigente/Responsabile del Servizio che ha emesso l'ordinanza violata.

Soggetto competente all'adozione e alla pubblicizzazione dell'Avviso Generale che informi la cittadinanza della realizzazione di nuovi tratti fognari e dell'entrata in funzione del sistema fognario separato, potrà essere il dirigente dell'**Area Lavori Pubblici**, essendo tale provvedimento connesso alla realizzazione delle reti fognarie.

Modalità di comunicazione: albo, sito, stampa, bollette acqua.

Funzioni di accertamento delle violazioni: la vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento ordinanza, è affidata alla Polizia Municipale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, a

norma dell'art. 13 della Legge 689/1981, a particolari dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici delegati dal Sindaco (o a quelli di SEPI) che abbiano frequentato i corsi necessari alla luce delle ultime secondo le modalità previste dall'art. 178 della Finanziaria 2007. Resta ferma la competenza all'accertamento di tutti i soggetti espressamente a ciò abilitati da leggi speciali (ARPAT).

Abrogazioni: il regolamento di ACQUE SpA, per sua espressa enunciazione, (Art. 8.4) **sostituisce le precedenti regolamentazioni locali relative al trattamento delle acque reflue urbane approvati dai singoli Comuni** o Aziende facenti parte dell'Ambito Territoriale n.2.: ha sostituito dunque, in relazione a quanto disciplinato, il ns regolamento comunale sulla fognatura approvato con deliberazione del C.C. n. 956 del 25.9.87, esecutiva in data 30.10.87, successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 73 del 15.1.88, esecutiva in data 16.2.88; l'aspetto sanzionatorio non è stato toccato dal regolamento del Gestore: tuttavia le sanzioni ivi previste già avrebbero dovuto essere ricalibrate entro le soglie di cui all'art. 7 bis del DLgs 267/00 (25,00€/500,00€). La regolamentazione qui proposta incide, al momento, sull'aspetto sanzionatorio, ma solo in ordine alla mancata ottemperanza dell'ordine di allaccio. Potrebbero essere ancora attuali altre parti del regolamento: ad esempio alcune delle prescrizioni del titolo VI previste per le zone ove non c'è fognatura: individuare cosa è superato e cosa può essere riproposto in un nuovo regolamento, alla luce della sopravvenuta normativa e del regolamento di ACQUE SpA, implica valutazioni *di tipo tecnico* da parte delle direzioni Tutela Ambiente (che rilascia le autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate fuori fognatura) e della Direzione Edilizia (che detta le regole costruttive per la costruzione degli scarichi. Risulta necessario, altresì, come già detto, un chiarimento sulla definizione delle competenze attualmente incerte.

CONCLUSIONI:

La proposta di regolamento allegata è relativa al solo procedimento d'imposizione **dell'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura in ordine agli scarichi di acque reflue domestiche e ad esse assimilate** e prevede:

-che il Dirigente dell'Area lavori Pubblici, proceda dando notizia con avviso pubblico, dell'entrata in esercizio **dei nuovi tronchi di fognatura** stessa ed inviti tutti i soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento al gestore entro un congruo termine a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso e ad eseguire i lavori di allaccio e alla bonifica dei luoghi in sede privata, secondo le prescrizioni del regolamento medesimo, assegnando, di norma

- a. un termine non inferiore a 180 gg per inoltrare domanda di allacciamento al Gestore **in ordine ai nuovi tronchi di fognatura entrati in esercizio;**
- b. un termine non inferiore a 90 gg dal rilascio dell'autorizzazione all'allaccio da parte del gestore per la realizzazione effettiva dei lavori di allaccio e di bonifica dei luoghi in sede privata imponendo, altresì che essa sia attestata da specifica comunicazione di fine lavori al Gestore e al Comune (salvi termini inferiori in presenza di particolari e motivate necessità.)

Fatte salve le forme legali di pubblicità, l'amministrazione, per diffondere l'informativa può individuare ulteriori e particolari modalità di diffusione atte a garantirne la massima pubblicità (a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: diffusione a mezzo stampa, pubbliche affissioni, volantinaggio, bollette di pagamento SII, etc.)

In caso di inerzia o inadempienza degli interessati in ordine agli adempimenti previsti dall'informativa nei termini con essa assegnati, e nei casi in cui emergano mancati allacciamenti in aree già servite dal sistema fognario, i relativi obblighi saranno fatti valere dall'Amministrazione **con ordinanze specifiche**. Tali ordinanze avranno tempi di adempimento inferiori a quelli previsti nell'informativa generale per la domanda di allacciamento, riducendoli a 60gg.

Competente all'emanazione di tali **ordinanze nominative** nonché all'applicazione del procedimento amministrativo e sanzionatorio che ne deriva ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 689/81 è il responsabile della Direzione Tutela Ambiente.

Il Gestore provvede al controllo della presentazione delle domande di allacciamento all'espletamento delle procedure per consentire l'allacciamento stesso, **comunicando al Comune di Pisa i dati relativi alle utenze inadempienti**. Il Gestore effettua altresì periodicamente controlli a campione sulle utenze che risultano regolarmente allacciate comunicandone l'esito al Comune che, in ordine al riscontrato mancato allacciamento, procede con l'ordinanza nominativa specifica suddetta.

Le violazioni all'obbligo di allacciamento, oltre alle segnalazioni agli organi regionali competenti (ARPAT) e all'autorità giudiziaria, sono individuate e sanzionate, come segue:

- a. **Mancata presentazione domanda** di allacciamento al Gestore SII **nei termini** fissati dall'ordinanza comunale, € 500,00
- b. **Mancata esecuzione lavori** in ordine all'allaccio e bonifica dei luoghi in sede privata **nei termini** fissati dall'ordinanza comunale, attestata da comunicazione di fine lavori € 500,00, salve e impregiudicate le risultanze circa l'effettiva esecuzione degli stessi riscontrabili a mezzo sopralluogo, **cui sarà applicata la medesima sanzione pecuniaria**.
- c. **Mancata comunicazione fine lavori entro i termini** stabiliti, **pur in caso di avvenuta realizzazione** degli stessi, € 250,00

La sanzione è diminuita della metà nei confronti di chi, prima dell'ordinanza ingiunzione, ha riparato interamente alla violazione commessa.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art.16 della legge 689/ 81

Il Funzionario P.O.

Dott.ssa Laura Brugioni

Il Dirigente

Ing. Antonio Grasso